

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CCVIII
n. 1**

RELAZIONE

**CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE IN MERITO
ALLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
CHE APPROVANO IL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE**

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(CHITI)

Trasmessa alla Presidenza l'11 ottobre 2006

PAGINA BIANCA

A norma dell'articolo 127 della Costituzione il Governo può promuovere questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale quando ritenga che una legge regionale ecceda la propria competenza; questa attività di esame si verifica anche in quelle di carattere economico-finanziarie.

In tale contesto pervengono alle valutazioni governative tutti i bilanci, annuali e pluriennali, gli assestamenti al medesimo, le leggi finanziarie ed i rendiconti di ciascun anno.

Per quanto riguarda le leggi regionali di approvazione dei rendiconti, è necessario sottolineare che il Legislatore statale ha previsto un vero e proprio obbligo a carico delle Regioni; quello di approvare il rendiconto generale con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. È, inoltre, previsto che lo statuto e le leggi regionali stabiliscano, in ogni modo, le modalità e i termini per la sua presentazione al Consiglio regionale (art. 29, co. 1, D. Lgs. 28-3-2000, n. 76).

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo deve presentare al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della Regione. Entro il 15 novembre dello stesso anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

È opportuno sottolineare che le Regioni, ai sensi dei propri statuti, hanno termini ordinatori per l'approvazione dei risultati finali di gestione che in molti casi travalicano il termine indicato al primo comma dell'articolo 29, del su indicato decreto legislativo.

Di fatto, quindi, entro il 15 novembre la relazione è comunque integrata, inserendo eventuali altre leggi regionali di approvazione di rendiconto, indipendentemente dalla richiesta di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale

Inoltre, ai sensi della normativa contabile vigente, da ultimo ribadita all'art. 27, co. 2, D. Lgs. 76/2000, le Regioni sono obbligate ad aver approvato il consuntivo di almeno due anni precedenti a quello di approvazione del bilancio annuale per poter autorizzare la contrazione di nuovi mutui in tale bilancio.

Ne consegue, quindi, che le Regioni spesso approvano, regolarmente in via amministrativa, i rendiconti nei termini previsti dai rispettivi statuti che poi la Giunta regionale inoltra al Consiglio regionale per l'approvazione con legge.

All'esame governativo pervengono, così, quasi sempre contemporaneamente, il bilancio dell'anno di riferimento ed il rendiconto di uno o due anni prima.

Ciò posto, come si evince dalla tabella esplicativa di seguito riportata, tutte le Regioni a statuto ordinario, o con legge del 2006 o con legge del 2004, hanno approvato il proprio rendiconto generale.

Va peraltro segnalato come, per tutte le leggi riportate nella seguente tabella, non sia stata promossa questione di legittimità costituzionale dinnanzi la Suprema Corte.

REGIONE	RENDICONTO GENERALE (ultimo approvato)
ABRUZZO	l.r. 31-12-2005, n. 45 Rendiconto generale per l'esercizio 2004. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota preliminare.
BASILICATA	l.r. 04-08-2006, n. 16 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005 della regione Basilicata.
CALABRIA	l.r. 23-02-2006, n. 5 Approvazione Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2004.
CAMPANIA	l.r. 20-03-2006, n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2004.
EMILIA - ROMAGNA	l.r. 28-10-2005, n. 19 Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004.
LAZIO	l.r. 14-03-2006, n. 3 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004.

LIGURIA	l.r. 05-08-2005, n. 11 Rendiconto generale della amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2004.
LOMBARDIA	l.r. 14/08-2006, n. 21 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004.
MARCHE	l.r. 02-08-2006, n. 12 Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2005.
MOLISE	l.r. 11-11-2005, n. 37 Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004.
PIEMONTE	l.r. 24-05-2006, n. 17 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.
PUGLIA	l.r. 18-07-2006, n. 21 Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2005.
TOSCANA	l.r. 24-07-2006, n. 33 Rendiconto generale per l'anno finanziario 2005.

UMBRIA	l.r. 08-02-2005, n. 4 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2003.
VENETO	l.r. 28-11-2005, n. 20 Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

Relativamente all'attività svolta in proposito dal Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione di concerto con quella effettuata, per la sua parte di competenza, dal Ministero dell'economia e finanza, il controllo si è incentrato, in primo luogo, sui temi, tra loro strettamente connessi, della puntuale costruzione e garanzia degli equilibri di bilancio e del rispetto delle regole e dei limiti posti dall'ordinamento contabile alla politica di indebitamento nonché all'osservanza degli obblighi relativi al Patto di stabilità interno. In via generale si può affermare che la regola del pareggio del bilancio, espressa nell'articolo 5 del D. Lgs. 76/2000, risulta sostanzialmente rispettata tanto nella parte di competenza che in quella di cassa.

L'analisi dei dati finanziari tratti dai rendiconti regionali evidenzia:

- 1) l'avvio del modello del federalismo fiscale disegnato, dal nuovo Titolo V della Costituzione, che non ha ancora consentito alle Regioni di disporre di risorse finanziarie progressivamente svincolate da logiche di spesa storica e definite in base alle dinamiche della ricchezza regionale;
- 2) la difficoltà di sostenere, con le risorse definite in sede di Conferenza Stato-Regioni, la copertura dell'effettivo

fabbisogno sanitario quale emerge dai conti consolidati delle Aziende sanitarie;

- 3) la crescita delle risorse destinate ai servizi degli organi costituzionali della Regione;
- 4) lo sviluppo della spesa per il personale in servizio.

Il graduale trasferimento dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Regioni ed agli Enti locali dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, doveva avviarsi secondo i tempi e le modalità stabiliti nell'Accordo, recante intesa interistituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali, firmato il 20 giugno 2002, che di fatto ha prodotto alcuni risultati in riferimento al trasferimento di parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statale.

La Costituzione prevede, all'articolo 119, l'autonomia finanziaria di Regioni, Province e Comuni. Per l'attuazione del Titolo V la legge finanziaria 2003, all'articolo 3, ha disposto l'istituzione dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario, regolamentata dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9-4-2003. Tale disposizione prevede che, in funzione dell'attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, «fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le Regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002», e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza

pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

I lavori della Commissione sono stati prorogati con le successive leggi finanziarie e la consegna della relazione ha riaperto il dibattito in merito alla redazione della Legge quadro in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; è attualmente allo studio governativo il sistema per attuare federalismo fiscale previsto dall'articolo 119 della Costituzione.